



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/154

del 30/05/2019

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 – D.C.R. n° 110/2018 -

Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto per rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dai servizi di micro-raccolta.

Titolarità: GLOBUS – SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE S.a.s.;

Sede Legale: Via Nazionale Adriatica Nord n° 39 – FRANCAVILLA AL MARE (CH);

Sede Operativa: Via Zona Industriale, snc – C.da Cerreto - MIGLIANICO (CH);

Iscrizione C.C.I.A.A. di Chieti: n° 02032730695 del 05.02.2003;

C.F. e P.IVA: n° 02032730695;

Potenzialità:

Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: **50 t**;

Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi: **422 t**;

Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi: **472 t**;

Potenzialità complessiva dell'impianto: **5.700 t/a**;

Operazioni: D13 – D14 – D15 – R12 – R13.

Georeferenziazione:

Sistema di riferimento utilizzato: **WGS 84** - Coordinate: 42° 22'51'' N – 14° 17' 58.60'' E;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che il Sig. SAVINI Davide in qualità di Legale Rappresentante della GLOBUS S.r.l. con nota datata 04.12.2017, presenta domanda di autorizzazione regionale ai sensi di legge per la realizzazione e gestione di un impianto per rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dai servizi di micro-raccolta - **Fasi:** D13 – D14 – D15 – R12 – R13 – con allegata documentazione amministrativa, elaborati tecnici e tavole progettuali così costituite:

Mese di Dicembre Anno 2017

1) C.I. del Legale Rappresentante della GLOBUS S.a.s.;

2) Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) – Requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. n° 1227 del 29.11.2007;

3) Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 3c, 2, 46, e 47) – Autocertificazione antimafia;

Mese di Novembre Anno 2017


4) Sintesi Tecnica;

Mese di Febbraio Anno 2008

5) Visura catastale;

Mese di Gennaio Anno 2017

6) Comune di Miglianico – Certificato di destinazione urbanistica;



GIUNTA REGIONALE

Mese di Novembre Anno 2017

7) Relazione tecnica emissioni in atmosfera;

Mese di Giugno Anno 2017

8) CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale – Giudizio n° 2802 del 22.06.2017 – **Favorevole con prescrizioni (Riportate nel dispositivo)**;

Mese di Novembre Anno 2017

9) Autocertificazione del Legale Rappresentante della Ditta e del Tecnico Progettista che l’intervento non ricade tra le attività soggette alla normativa “Seveso”;

10) Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti prot. n° 12181 del 03.11.2017 – Valutazione progetto – Diritti istruttori - C.I. del Legale Rappresentante della Società GLOBUS S.a.s.;

Mese di Dicembre Anno 2017

11) Nota – Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie (Allegato E alla D.G.R. n° 254 28.04.2016) a firma del Legale Rappresentante della Ditta;

12) Nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi prot. n° 13363 del 02.12.2017 – **Parere favorevole con prescrizioni (Riportate nel dispositivo)**;

Mese di Luglio Anno 2015

13) Relazione tecnica generale;

14) Studio Preliminare Ambientale;

15) Allegato I – Elenco dei rifiuti ammissibili all’impianto;

16) Allegato II – Relazione geologica;

17) Allegato III – Indagini per la verifica della qualità ambientale ante operam della matrice suolo;

18) Allegato IV – Previsione di Impatto Acustico Ambientale;

19) Tavola – Inquadramento generale e corografia scala: varie;

20) Tavola – Inquadramento catastale scala 1:1.000;

21) Tavola – Documentazione fotografica scala 1:1.000;

22) Tavola – Carta delle connessioni infrastrutturali scala: varie;

23) Tavola – Stralcio P.R.G. – Variante del Comune di Miglianico scala 1:5.000;

24) Tavola – Pianta opificio scala 1:100;

25) Tavola – Prospetti e sezioni opificio scala varie;

26) Tavola – Area Uffici – Piante, prospetti e sezioni scala 1:100;

27) Tavola – Planimetria generale con aree di stoccaggio scala 1:200;

28) Tavola – Planimetria reti tecnologiche scala 1:200;

29) Tavola – Flusso dei materiali in ingresso e in uscita scala 1:200;

30) Tavola – Planimetria dei presidi di controllo ambientale scala 1:200;

31) Tavola – Carta dei vincoli scala: varie;

32) Tavola – Fascia di rispetto asta fluviale scala 1:5.000;

33) Tavola – Distanza dalle funzioni sensibili scala 1:50.000;

34) Tavola – Carta geologica dell’Abruzzo scala 1:100.000;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “*end of waste*”, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- l’art. 196 “*Competenze delle Regioni*”;
- l’art. 208 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

RICHIAMATA la normativa che disciplina il centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso:

- D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003;
- D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006;
- Art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ciclomotori, altri veicoli e mezzi pesanti);
- D.G.R. n. 640 del 19 settembre 2011;

VISTO il:

- D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- D.M. 11 aprile 2011, n. 82 “*Regolamento degli pneumatici fuori uso (PFU)*”, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20, “*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti*”;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 “*Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati*”, nonché l’art. 264 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*”, comma 6, lett. a) e b);

RICHIAMATA la D.C.R. n° 110/8 del 02.07.2018, avente per oggetto: “*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*”;

VISTO il Regolamento (UE) n° 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione Rifiuti avente per oggetto: “*Applicazione Regolamento UE 333/2011 “END OF WASTE”. Rottami metallici*”;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 avente per oggetto: *“D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. n° 660 del 14.11.2017 avente per oggetto: *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008, avente per oggetto: *“D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”* e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”*;

VISTO il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n° 81 avente per oggetto: *“Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”*;

VISTO il D.Lgs. n° 139 del 08.03.2006, avente per oggetto: *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229”*, pubblicata sulla G.U. n° 80 del 05.04.2006 – Supplemento ordinario n. 83;



GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto-Legge n° 78 del 31.05.2010, avente per oggetto: *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”*, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 31.05.2010 – Supplemento Ordinario;

VISTA la Legge 30.07.2010, n° 122 avente per oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, pubblicata sulla G.U. n° 176 del 30.07.2010 – Supplemento Ordinario n. 174 – In vigore dal 31.07.2010;

VISTO il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, avente per oggetto: *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

VISTO il D.M. 03.08.2015, avente per oggetto: *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n° 139”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;

VISTO il D.Lgs. n° 97 del 29.05.2017, avente per oggetto: *“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* pubblicato sulla G.U. n° 144 del 23.06.2017;

VISTO il D.Lgs. n° 127 del 06.10.2018, avente per oggetto: *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 delle legge 30 settembre 2004, n. 252”*, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06.11.2018;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: *“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”* pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTA la Legge Regionale n° 23 del 17.07.2007 avente per oggetto: *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”* pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 - CAPO V in materia di *“acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”*;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31, avente per oggetto: *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”*;

VISTO il D.M. 10.08.2012, n° 161 avente per oggetto: *“Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del DI 1/2012 (“DI liberalizzazioni”)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.09.2012 n° 221;*

VISTO il D.Lgs. 04.03.2014 n° 46 avente per oggetto: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 – Serie generale;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 recante: *“Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”*;

RICHIAMATA la Circolare ministeriale del 15.03.2018 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

VISTO il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 avente per oggetto: *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* pubblicato sulla G.U. n° 161 del 14.07.2015 – Serie generale;

VISTA la Legge n° 132 del 01.12.2018, avente per oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 04 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.12.2018 n° 181 – Serie Generale;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento prot. n° 1121 del 21.01.2019 avente per oggetto: *“Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

VISTA la Legge 11 febbraio 2019, n° 12 avente per oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione”* pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;

TENUTO CONTO della nota del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale datata 23.06.2017, nella quale si esprime Giudizio n° 2802 del 22.06.2017, ***favorevole con prescrizioni (Riportate nel dispositivo)***;

CONSIDERATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 89279/18 del 27.03.2018, nella quale si comunica l’avvio del procedimento istruttorio, l’invito alla GLOSBUS S.a.s. di provvedere alla trasmissione degli elaborati tecnici e tavole progettuali a tutte le Autorità coinvolte nel procedimento con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 19.04.2018 alle ore 09:30;



GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO della nota dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 15949/2018 del 18.04.2018 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 112955/18 del 19.04.2018, nella quale vengono richiesti chiarimenti insieme ad elaborati tecnici e tavole progettuali integrative;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 19.04.2018, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:
“.....**omissis**.....

Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

La Conferenza di Servizi prende atto:

*Della nota del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale CCR-VIA che con Giudizio n° 2802 del 22.06.2017 esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:***

1) L'Azienda dovrà effettuare attività di miscelazione dei rifiuti pericolosi in conformità all'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/06;

2) Si richiama l'azienda al rispetto delle norme tecniche relative allo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto, dei rifiuti contenenti clorofluorocarburi e RAEE;

3) Considerata al vulnerabilità alta dell'area e la presenza di terreni alluvionali, l'azienda dovrà realizzare almeno tre piezometri al fine di verificare la presenza della falda e ricostruire la superficie piezometrica. Qualora venga rilevata la presenza di una circolazione idrica sotterranea, dovrà essere eseguito un monitoraggio chimico-fisico della stessa da concordare con il distretto ARTA competente territorialmente;

4) La ditta dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche post operam mirata alla verifica dell'effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i recettori considerati nello studio previsionale;

5) Nel momento in cui il comune di Miglianico provvederà all'approvazione di un piano di classificazione acustica, la ditta ai sensi dell'art. comma 1 della legge regionale 23 del 17/07/2007 dovrà verificare la compatibilità delle proprie emissioni rumorose con i valori limite che verranno assegnati alle aree limitrofe al proprio stabilimento, in particolare quelle occupate da ricettori aventi caratteristiche abitative.

Della nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0015949/2018 del 19/04/2018, nella quale si richiede di produrre elaborati integrativi, con rinvio del parere di competenza a seguito dell'esame degli stessi.

Nota del Comando dei VV.FF. di Chieti prot. n° 1363 del 2/12/2017, contenente il parere favorevole con prescrizioni ai sensi del DPR n° 151/2011;

Prende la parola il Responsabile dell'Area Tecnica del Servizio Gestione dei Rifiuti che riassume brevemente l'intervento proposto dalla Società GLOBUS S.a.s., procede alla lettura del Giudizio VIA predetto nonché della nota ARTA di cui sopra.

Il rappresentante del SGR ritiene di approfondire la tematica relativa alla eventuale utilizzazione dell'impianto da parte di terzi trasportatori. I rappresentanti dell'Azienda, in merito a quanto predetto, dichiarano che l'utilizzo della piattaforma sarà preferenzialmente ad uso della Ditta proponente, non escludendo tuttavia la possibilità di utilizzo anche a favore di conferitori terzi autorizzati, ferma restando la capacità e le modalità gestionali indicate nel progetto.



GIUNTA REGIONALE

Interviene il Rappresentante del Comune di Miglianico che dichiara di riservarsi di esprimere il proprio parere solo a seguito della lettura di quanto contenuto nei pareri che saranno resi da ARTA e ASL. Inoltre si riserva di produrre copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Miglianico, seduta del 26.03.2009, n. 8, avente per oggetto l'approvazione della modifica delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., che si ritiene concernente con quanto in discussione nell'odierna Conferenza.

Il rappresentante della ASL da ampia illustrazione ai rappresentanti dell'Azienda circa alcune osservazioni relative ai contenuti degli elaborati progettuali allegati all'istanza.

In particolare si chiede di voler illustrare e precisare con maggior dettaglio il sistema di gestione delle acque ex L.R. n° 31/2010, l'installazione di sistemi mitigativi perimetrali,, l'applicazione delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n° 31/2008 e s.m.i., igiene edilizia, sui sistemi di captazione e trattamento riguardanti le emissioni in atmosfera, anche attraverso la produzione di tavole di riferimento.

Il rappresentante della ASL a seguito dell'esame della documentazione integrativa sopra indicata nonché quella prodotta da altri enti procederà alla redazione del parere di competenza, acquisendo tuttavia in data odierna copia dei seguenti documenti forniti dall'Azienda:

Studio preliminare di impatto acustico;

- Studio preliminare Ambientale;*
- al fine delle pertinenti valutazioni.*

Al termine della seduta la Conferenza dei servizi decide di aggiornarsi ad una prossima data utile, incaricando il SGR di acquisire i pareri di competenza delle Amministrazioni interessate, presenti e assenti alla seduta, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative in materia di procedimento amministrativo.....omissis.....”;

PRESO ATTO della nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 116148/18 del 23.04.2018, con la quale viene trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 19.04.2018, insieme agli allegati ivi richiamati;

TENUTO CONTO della nota del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti prot. n° RA/111062/18 del 17.04.2018 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 120187/18 del 26.04.2018, nella quale si esprime **parere favorevole con prescrizioni** all'intervento proposto (**Riportate nel dispositivo**);

RICHIAMATA la nota della GLOBUS S.a.s. datata 12.07.2018 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 199847/18 del 12.07.2018, nella quale si trasmette la documentazione integrativa così costituita:

Mese di Giugno Anno 2018

35) Relazione – Integrazioni documentali richieste nella Conferenza dei Servizi del 19.04.2018;

36) Tavola – Pianta opificio scala 1:100;

37) Tavola – Prospetti e sezioni opificio scala 1:100;

38) Tavola – Area Uffici – Pianta, prospetti e sezioni scala varie;

39) Tavola – Planimetria generale con aree di stoccaggio scala 1:200;

40) Tavola – Planimetria reti tecnologiche scala 1:200;

41) Tavola – Verifica dei rapporti aero-illuminanti scala 1:100;

CONSIDERATO il contenuto della nota trasmessa dall'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 31791/2018 del 24.07.2018 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 210848/18 del 24.07.2018, nella quale si esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni (ALLEGATO 1 – Parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento)**;



GIUNTA REGIONALE

TENUTO CONTO della nota della A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale n° 02 – Lanciano – Vasto – Chieti - Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – Presidio di Ortona prot. n° 349 del 08.10.2018 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 276159/18 del 08.10.2018, nella quale si esprime ***parere favorevole con prescrizioni (Riportate nel dispositivo)***;

PRESO ATTO della nota della GLOBUS S.a.s. datata 08.10.2018 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 277236/18 del 09.10.2018, nella quale si esprime come segue:

“.....**omissis**.....**CHIEDE**
a codesta Autorità, **la riduzione rispetto ai valori indicati negli elaborati progettuali presentati, dei quantitativi massimi di rifiuti pericolosi stoccabili (operazioni D15/R13) al valore di 50 Ton (valore di capacità massima istantanea)omissis.....**”;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 355135/18 del 18.12.2018, nella quale si esprime come segue:

“.....**omissis**.....

Con la presente, si invita l'Amministrazione Comunale a trasmettere allo scrivente Servizio copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26.03.2009, avente per oggetto: “Approvazione della modifica delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.” così come dichiarato nella Conferenza di Servizi – seduta del 19.04.2018, onde poter definire l'esame della compatibilità urbanistica dell'impianto con la destinazione del vigente P.R.G., allegando i seguenti pareri:

1. *Dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 31791/2018 del 24.07.2018;*
2. *Della A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale n° 2 – Lanciano - Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – Presidio di Ortona prot. n° 349 del 08.10.2018.*

Il Servizio Gestione Rifiuti si riserva di concludere il procedimento istruttorio previa lettura della suddetta Delibera, allo stato degli atti sin qui acquisiti.....omissis.....”;

TENUTO CONTO della:

- Nota del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale di L'Aquila datata 23.06.2017, nella quale si esprime Giudizio n° 2802 del 22.06.2017, ***favorevole con prescrizioni (Riportate nel dispositivo)***;
- Dichiarazione rilasciata dal Rappresentante dell'Amministrazione Comunale in seno alla Conferenza di Servizi – seduta del 19.04.2018;
- Nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 355135/18 del 18.12.2018;

PRECISATO che alla dichiarazione resa dal Rappresentante dell'Amministrazione Comunale in seno alla Conferenza di Servizi – seduta del 19.04.2018 e alla nota successiva dello scrivente Servizio rivolta allo stesso Comune di Miglianico (CH) e per conoscenza a tutte le Autorità coinvolte nel procedimento di che trattasi, non è stato dato seguito, quindi è rimasta priva di riscontro;

CONSIDERATA che per la fase istruttoria del procedimento di che trattasi, svoltosi nel corso della Conferenza, non è stata ritenuta necessaria la convocazione di una ulteriore Conferenza di Servizi, già indetta ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n° 241/1990 e s.m.i., in quanto successivamente alla predetta data del 19.04.2018, sono stati acquisiti ***i pareri favorevoli con prescrizioni*** del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto di Chieti e della A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale n° 02 – Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l'art. 208, comma 6, D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede: *“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positivo del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*;

CONSIDERATO che l'attività di gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse idonea a comportare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla scorta di quanto pervenuto allo scrivente Servizio, rilevando che risultano acquisiti tutti gli elementi necessari a ritenere conclusa la fase istruttoria, anche al fine di scongiurare ogni possibile aggravio del procedimento istruttorio in argomento;

RICHIAMATA la Circolare prot. n° 4064 del 15.03.2018 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

RICHIAMATA la Circolare prot. n° 1121 del 21.01.2019 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

RICHIAMATO il “Codice Antimafia” di cui al D.Lgs. n° 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di FARE PROPRIE le conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.04.2018, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e ss.mm.ii., l’intervento proposto dalla GLOBUS – Servizi di Gestione Ambientale – S.a.s. - C.F. e P.IVA: n° 02032730695 - **Iscrizione C.C.I.A.A. di Chieti:** n° 02032730695 del 05.02.2003 - **Sede Legale:** Via Nazionale Adriatica Nord n° 39 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) - **Sede Operativa:** Via Zona Industriale, snc – C.da Cerreto - MIGLIANICO (CH) - Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto per rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dai servizi di micro-raccolta – **Identificato nei seguenti dati tecnici:** Georeferenziazione: Sistema di riferimento utilizzato: **WGS 84** - Coordinate: 42° 22’51’’ N – 14° 17’ 58.60’’ E - Comune di Miglianico (CH) – Foglio: 5 – Mappale: 4332 – 4339 - Superficie Mappale 4332 di 2.956 mq - Superficie Mappale 4339 di 282 mq - **Superficie complessiva di 3.238 mq** - Certificazione di destinazione urbanistica: “*Sub-Area D2 – Per artigianato e piccole industrie, di completamento*”- **Potenzialità:** Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: **50 t** – Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi: **422 t** - Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi: **472 t** – Potenzialità complessiva dell’impianto: **5.700 t/a** - **Operazioni:** D13 – D14 – D15 – R12 – R13 - **in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali indicati in premessa;**

3) di AUTORIZZARE la GLOBUS – Servizi di Gestione Ambientale – S.a.s.:

3.1) Alla **realizzazione** ed alla **gestione**, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2) Alle **emissioni in atmosfera** ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento;

3.3) Alla **fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici**, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, nel rispetto del dettato del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010;

4) di STABILIRE che:

4.1) Relativamente alla matrice **acque di scarico** venga dato seguito a quanto riportato negli elaborati tecnici e tavole progettuali sopramenzionate e alle decisioni assunte dall’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti di cui viene data esplicitazione nel parere tecnico (**ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;**



GIUNTA REGIONALE

4.2) Nell'impianto autorizzato possono essere gestiti i rifiuti non pericolosi e pericolosi, (*Tabelle codici C.E.R. – Descrizione rifiuti – Attività di recupero e/o di smaltimento – Zona di stoccaggio*) - riportati nel parere tecnico ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti (**ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento**;

4.3) Che le fasi e le potenzialità dell'impianto sono di seguito elencate:

Operazioni: D13 – D14 – D15 – R12 – R13;

Potenzialità:

Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: **50 t**;

Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi: **422 t**;

Capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi: **472 t**;

Potenzialità complessiva dell'impianto: **5.700 t/a**;

4.3 Che l'autorizzazione di cui al **punto 3)** è **condizionata al rispetto delle prescrizioni** riportate nel parere tecnico ARTA- Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti (**ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento**;

5) di STABILIRE che l'autorizzazione di cui al **punto 3)** è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale

5.1) L'Azienda dovrà effettuare attività di miscelazione dei rifiuti pericolosi in conformità all'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

5.2) Si richiama l'Azienda al rispetto delle norme tecniche relative allo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto, dei rifiuti contenenti clorofluorocarburi e RAEE;

5.3) Considerata la vulnerabilità alta dell'area e la presenza di terreni alluvionali, l'Azienda dovrà realizzare almeno tre piezometri al fine di verificare la presenza della falda e ricostruire la superficie piezometrica. Qualora venga rilevata la presenza di una circolazione idrica sotterranea, dovrà essere eseguito un monitoraggio chimico-fisico della stessa da concordare con il distretto ARTA competente territorialmente;

5.4) La Ditta dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche post operam mirata alla verifica dell'effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i ricettori considerati nello studio previsionale;

5.5) Nel momento in cui il Comune di Miglianico provvederà all'approvazione di un piano di classificazione acustica, la Ditta ai sensi dell'art. comma 1 della Legge Regionale n° 23 del 17.07.2007 dovrà verificare la compatibilità delle proprie emissioni rumorose con i valori limite che verranno assegnati alle aree limitrofe al proprio stabilimento, in particolare quelle occupate da ricettori aventi carattere abitativo;

VV.FF. di Chieti

5.6) Le scaffalature dell'area C, addossate alla parete del capannone, siano arretrate almeno di un mt rispetto all'apertura d'ingresso del capannone;

5.7) Le pareti alle quali sono addossate le scaffalature esterne dell'area C e l'area travaso esterna abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120;

5.8) All'interno del capannone – Area B- non siano stoccati liquidi infiammabili di categoria A e B, ma solo liquidi a basso grado di combustibilità;

5.9) L'impianto idrico antincendio, con riferimento alla norma UNI 10779, sia dimensionato per livello di pericolo pari ad almeno 2, inoltre, sia prevista l'installazione di un idrante UNI 70 a protezione dell'area esterna dove sono ubicati i container.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti

5.10) Procedere, all’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 qualora l’intervento costituisce variante al Piano Regolatore;

5.11) Trovandosi in zona sismica di 3° categoria, è necessario attivare la procedura ai sensi della LR 28 del 11.08.2011 e s.m.i. nonché del relativo Regolamento di attuazione;

A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale n° 02 – Lanciano – Vasto – Chieti - Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – Presidio di Ortona

5.12) La rete idrica potabile derivante dal civico acquedotto sia separata e distinta da quella per altri usi derivante dalla rete del consorzio di bonifica; in tutti i punti di erogazione dell’acqua non potabile dovrà essere apposto un idoneo cartello indicante la non potabilità dell’acqua; la Ditta dovrà tenere ai propri atti una planimetria riportante le reti distributive interne con relativi allacci alle condotte pubbliche;

5.13) Siano osservate tutte le pertinenti disposizioni di cui all’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 nella progettazione e realizzazione dell’impianto nonché durante la fase gestionale dell’attività, in particolare dovrà essere assicurata una costante buona qualità dell’aria interna agli ambienti di lavoro;

5.14) Per quanto attiene i rifiuti rientranti nella definizione di R.A.E.E. dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 49/2014 (allegati VII e VIII) per le parti applicabili alle fasi di movimentazione e stoccaggio degli stessi; in particolare lo specifico settore di deposito dovrà essere munito di idoneo e separato pozzetto di raccolta di eventuali componenti fluide, con pendenza del pavimento verso il pozzetto stesso; inoltre il personale addetto a tale settore dovrà essere qualificato, adeguatamente formato e addestrato al fine di evitare rischi per l’ambiente e la salute;

5.15) Sia adottato ogni accorgimento utile al fine di evitare la produzione e dispersione nell’ambiente di odori, polveri, aerosol e rumori in grado di arrecare fastidio e/o nocimento al vicinato;

5.16) Sia effettuata, con idonei strumenti di rilevazione, la sorveglianza radiometrica dei rottami in alluminio, rame e materiali ferrosi nonché dei R.A.E.E. in ingresso all’impianto;

6) di **STABILIRE** che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

7) di **STABILIRE** che la presente autorizzazione di cui al **punto 3)** è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni** dalla data di notifica del presente Provvedimento, per il tramite del S.U.A.P., **ed è comprensibile sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;**

8) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è **prorogabile** nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n° 45/2007 e ss.mm.ii., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

9) di **PRESCRIVERE** che la Società comunichi preventivamente l’inizio dei lavori al Servizio Gestione Rifiuti, al competente Distretto Provinciale dell’A.R.T.A., alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto, a tale proposito **si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici)** dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co.7, lett. b) della L.R. n° 45/2007 e ss.mm.ii. **e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei)** dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

10) di **PRESCRIVERE** che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:



GIUNTA REGIONALE

10.1) Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto **19.2)**;

10.2) Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3) Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

10.4) Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

10.5) Data di avvio dell'impianto;

11) di DISPORRE che **entro 180 (Centottanta) giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il **certificato di collaudo dell'impianto**. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

12) di PRESCRIVERE che la GLOBUS – Servizi di Gestione Ambientale – S.a.s., provveda ad inviare la documentazione di cui ai **punti 10) e 11)** anche al competente Distretto Provinciale dell'A.R.T.A., alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto, **fatta eccezione per le garanzie finanziarie**;

13) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

14) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;



GIUNTA REGIONALE

- b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

- d) La predisposizione ai sensi di Legge 01 dicembre 2018, n° 132, all'art. 26-bis (**PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI – PEI**). Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;

15) di PRESCRIVERE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

16) di RICHIAMARE la GLOBUS – SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE – S.a.s., al rispetto per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto riportato nel provvedimento regionale n. DPC06/75 dell'11.05.2017 e nella D.G.R. n° 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n° 778 dell'11.10.2010;

17) di PRESCRIVERE, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. n° 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:

17.1) Di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai Distretti dell'ARTA di riferimento;

17.2) Di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;

17.3) Di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs. n° 230/95, con compiti di supporto all'Azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;



GIUNTA REGIONALE

17.4) di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

18) di RICHIAMARE la GLOBUS – SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE S.a.s.:

Al rispetto di quanto previsto:

- **18.1)** Dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- **18.2)** Dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82 “Regolamento degli pneumatici fuori uso (PFU)”, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **18.3)** Dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
- **18.4)** Dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati, nonché l’art. 264 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

19) di OBBLIGARE la GLOBUS S.a.s. a:

19.1) Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

19.2) Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016;

20) di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

21) di FARE SALVI altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n° 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “*Codice antimafia*”;

22) di REDIGERE il presente Provvedimento in **n° 1 originale**, che viene notificato ai sensi di legge, presso la Sede Legale della Ditta, a cura del competente S.U.A.P.;

23) di TRASMETTERE copia del presente Provvedimento al Comune di Miglianico (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara ed all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti;

24) di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. copia del presente Provvedimento all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;



GIUNTA REGIONALE

25) di DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Marco FAMOSO

[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)

[Firmato digitalmente]